SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Corte dei conti

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 marzo 2024.

Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/0 l) riguardante gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Considerato che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede l'applicazione del regime di esenzione in favore delle microimprese, piccole e le medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I dello stesso regolamento, che svolgono attività agricola di produzione, trasformazione e commercializzazione;

Tenuto conto che le categorie di aiuti nazionali ammesse ai sensi del predetto regolamento debbano essere riferite, tra le altre, alle seguenti:

a) attività di tutela dell'ambiente in ambito agricolo;

b) attività di conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole e nelle foreste;

c) attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'agricoltura e nella silvicoltura;

d) altre attività di conservazione del patrimonio forestale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*, e in particolare gli articoli 22 e 23, e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01), adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022, nonché la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e la relativa legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023, n. 48570, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 *final* "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"», e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare l'art. 52, che, tra l'altro, prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pub-

blici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012 con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Visto l'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), che istituisce il «Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 2021, recante la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 138, della legge 17 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), e in particolare l'art. 2, che ripartisce le risorse di competenza dell'esercizio 2021, pari a 10 milioni di euro, tra le filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, appostati sul capitolo di bilancio 7099 pg 01 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che, del suddetto importo complessivamente stanziato, sono stati impegnati 5,5 milioni di euro per attività di ricerca e promozione a favore dei settori apistico, brassicolo, canapicolo e della frutta a guscio, quali fondi EPR 2021, conservati come residui di lettera F;

Visto l'art. 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), che, al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, nonché di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, ha incrementato il predetto Fondo di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, appostati sul medesimo capitolo di bilancio 7099 pg 01;

Visto l'art. 1, comma 860, della summenzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, per l'anno 2022, destina una somma di 7,75 milioni di euro dell'incremento di cui al comma 859 all'attuazione degli interventi *ex* art. 5, comma 1, lettere *d)*, *i)* e *l)*, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, n. 327494, che, all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, detta i criteri di riparto delle risorse destinate al settore apistico, pari euro 6.950.000,00;

Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2023, n. 248846, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del summenzionato decreto interministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022 e del decreto direttoriale n. 397791 del 6 settembre 2022, è stata effettuata l'assegnazione delle risorse ai quattro Centri di riferimento tecnico della filiera apistica, previa approvazione dei rispettivi programmi operativi presentati, impegnando risorse pari a euro 800.000,00 per l'esercizio 2022;

Preso atto che, per effetto dei suddetti decreti, alla filiera apistica è stata interamente assegnata la somma di 7,75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 860, della menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Rilevato che, con decreto dirigenziale n. 0522745 del 14 ottobre 2022, nell'esercizio finanziario 2022 sono stati assunti impegni a favore della filiera brassicola e canapicola per euro 911.092,00 a valere sul predetto capitolo 7099 pg 01, utilizzando le risorse di competenza e cassa dell'esercizio stesso, anziché quelle di provenienza dell'esercizio 2021;

Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2023, n. 248846, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del summenzionato decreto interministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022 e del decreto direttoriale n. 397791 del 6 settembre 2022, è stata effettuata l'assegnazione delle risorse ai quattro Centri di riferimento tecnico della filiera apistica, previa approvazione dei rispettivi programmi operativi presentati, e sono state impegnate risorse pari a euro 800.000,00 e, pertanto, la disponibilità di competenza del predetto capitolo è pari a euro 4.088.908,00 per l'esercizio 2022;

Preso atto che, per effetto dei suddetti decreti, alla filiera apistica è stata interamente assegnata la somma di 7,75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 860, della menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Considerata la necessità di definire i criteri e la ripartizione delle risorse residue allocate sul già richiamato capitolo di bilancio 7099 pg 01, pari complessivamente a 14.088.908,00 di euro, di cui 4.088.908,00 di euro quali fondi residui dell'esercizio 2022, 5 milioni di euro quali fondi per l'esercizio 2023, e 5 milioni di euro quali fondi per l'esercizio 2024, al fine di provvedere alla programmazione di interventi coerenti con l'obiettivo di rafforzare la capacità produttiva della filiera della frutta in guscio, in ragione della crescente domanda nazionale e internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 861, della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, nell'ambito delle risorse riservate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, destina almeno 300.000 euro, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024, al settore corilicolo;
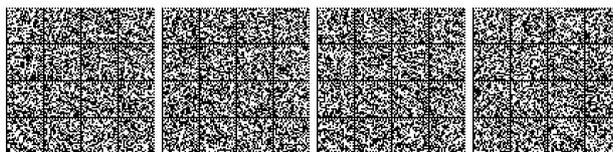
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» e che tra l'altro abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e l'On. Giancarlo Giorgetti Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio 2023 al numero 212, come modificata con DM 19 ottobre 2023, n. 581374;

Vista la direttiva dipartimentale n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrata dall'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 119, modificata con DD 630946 del 14 novembre 2023, con la quale il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, assegna gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata dall'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie umane e strumentali, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro e nella direttiva dipartimentale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»;

Tenuto conto del rilievo economico della filiera della frutta a guscio, in coerenza con l'obiettivo della norma istitutiva del Fondo agevolativo che prevede il «sostegno dello sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivando la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorendo programmi di valorizzazione e sostenendo il rifinanziamento dei relativi piani di settore»;

Tenuto conto che la filiera della frutta a guscio riveste un ruolo strategico in ragione delle numerose specie frutticole costituenti, per la conseguente rilevanza quantitativa e qualitativa dei prodotti nell'ambito del paniere agro-alimentare, tra i quali quello della pasticceria e del *food-gastronomy*, nonché per il loro naturale potenziale di valorizzazione delle aree interne del nostro Paese, loro tradizionale ambito di coltivazione;

Ritenuto che il sostegno allo sviluppo competitivo delle specie produttive costituenti il comparto della frutta in guscio debba essere perseguito sostenendo investimenti volti a modernizzare l'attività di coltivazione in linea con le crescenti necessità di salvaguardare al contempo le risorse idriche, di diminuire l'impatto dei fitofarmaci, di conservazione del suolo con ripristino della ottimale densità di impianto, di regimazione dei terreni e di salvaguardia delle specie vegetali tradizionalmente vocate per il territorio;

Considerato il contestuale bisogno di un adeguamento della capacità produttiva a livello di coltivazione può essere assicurata solo con una adeguata innovazione varietale, oltre ad una impiantistica produttiva, soprattutto quando l'innovazione varietale tende ad assicurare, in ragione di specie resistente ad alcune fitopatie, una correlata diminuzione dei prodotti fitoterapici;

Tenuto conto della necessità di accompagnare il sostegno della competitività della filiera anche con un programma di informazione e promozione presso i consumatori, al fine di sostenere ed incrementare una domanda maggiormente consapevole delle qualità nutraceutiche dei prodotti delle specie frutticole in argomento;

Vista l'intesa resa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed ai sensi dell'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 138 della legge 17 dicembre 2020, n. 178, e rifinanziato per gli anni 2022, 2023 e 2024 con l'art. 1, comma 859 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Sono in particolare definite:

a) le risorse destinate alle singole specie della filiera della frutta a guscio;

b) le categorie di imprese beneficiarie;

c) i criteri e la procedura per la concessione dell'aiuto ai soggetti beneficiari;

d) le risorse destinate ad un programma di informazione e promozione presso il consumatore.

3. Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell'ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto»;

b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;

c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti. nonché della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie»;

d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda destagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

a) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese».

b) «soggetti beneficiari»: microimpresa e piccola impresa come definita all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto *i)* del regolamento (UE) 2022/2472; l'impresa agricola, singola o associata, deve essere iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale, e coltiva o si impegna a coltivare specie afferenti alla filiera della frutta a guscio;

c) «giovani agricoltori»: imprenditori agricoli che alla data di promulgazione del bando da parte del soggetto gestore abbiano una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni non ancora compiuti;

d) «filiera o filiere»: insieme delle imprese e/o degli enti che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti agro-alimentari afferenti alle specie della frutta in guscio;

e) «filiera frutta a guscio»: le specie afferenti a questa filiera sono il castagno da frutto, il nocciolo, il mandorlo, il noce, il pistacchio, il carrubo;

f) «Fondo»: Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito con l'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e rifinanziato dalla legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, con risorse allocate sul capitolo di spesa 7099;

g) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) «Superficie in zone di montagna: I'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del decreto Mipaaf n. 162 del 12 gennaio 2015 > del 50%) in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera *a)* del regolamento (UE) 1305/2013.

Art. 3.

Riparto delle risorse disponibili

1. Le risorse utilizzabili per le finalità del presente decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo di spesa 7099 - pg1, derivanti dalla somma di 4.088.908,00 euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, di 5 milioni di euro, quali fondi dell'esercizio 2023, e di 5 milioni di euro quali fondi dell'esercizio 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così complessivamente ripartite:

a) euro 7.088.908,00 per le attività di investimento realizzate dalle imprese nell'ambito della filiera della frutta a guscio, con gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) euro 7.000.000,00 per la realizzazione di una campagna di informazione e promozione con l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)*.
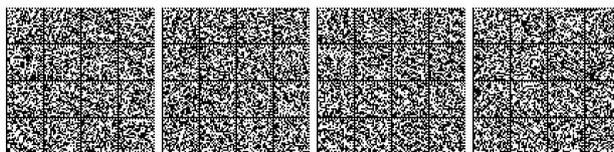
3. Le risorse del Fondo disponibili sul capitolo 7099 sono così ripartite:

Capitolo di spesa 7099: ripartizione, per anno finanziario, delle risorse destinate alle diverse categorie di attività

Attività	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale
Investimento delle imprese	€ 4.088.908,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 7.088.908,00
Informazione e promozione	€ -	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 7.000.000,00
				€ -
Totale	€ 4.088.908,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 14.088.908,00

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera *a)* sono così ripartite tra le diverse specie della filiera della frutta a guscio:

Specie	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale (ass. + val.%)	
Corylus avellana L.	€ 1.288.908,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 2.088.908,00	29,47%
Castanea spp	€ 1.200.000,00	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 2.200.000,00	31,03%
Prunus dulcis	€ 700.000,00	€ 300.000,00	€ 325.000,00	€ 1.325.000,00	18,69%
Juglans regia e Juglans spp	€ 650.000,00	€ 200.000,00	€ 175.000,00	€ 1.025.000,00	14,46%
Pistacia vera L.	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 250.000,00	3,53%
Ceratonia siliqua L.	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 200.000,00	2,82%
Totale	€ 4.088.908,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 7.088.908,00	100,00%

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio come determinate dal comma 859, almeno 300.000 euro sono riservati al settore corilicolo (Corylus avellana L. - nocciolo) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024.

6. Qualora, a consuntivo dei singoli esercizi, al termine della programmazione amministrativa, si dovessero registrare residui di risorse finanziarie destinate agli investimenti per una o più specie, queste saranno riassegnate nell'esercizio successivo fra le altre specie proporzionalmente al valore percentuale indicato nella tabella di cui al comma 4.

7. Le risorse di cui al comma 2, lettera *b)*, a valere sul Fondo, finalizzate ad attività di informazione e di promozione, sono destinate alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per il conseguimento delle menzionate finalità.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno destinato agli investimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto *i)* del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

2. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede.

3. Sono escluse dai pagamenti risultanti dai benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che on hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Art. 5.

Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6
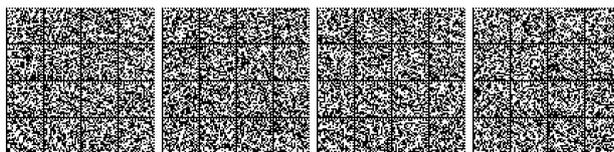
2. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.

3. Il predetto bando potrà contenere criteri selettivi, concordati con il Ministero, da adottare in caso di incapienza delle risorse stanziate, coerenti con i seguenti indirizzi:

a) per ognuna delle specie oggetto di intervento, fermo restando le percentuali della ripartizione delle risorse di cui all'art. 4 comma 4, riduzione lineare del contributo spettante per ogni singola impresa, ma tale da non essere inferiore al 50% delle spese ammissibili e al 60% per le aziende condotte da giovani agricoltori;

b) selezione prioritaria delle aziende di minori dimensioni, tra quelle in graduatoria per ciascuna specie della filiera della frutta in guscio;

c) sempre con riferimento a ciascuna specie interessata, ulteriori criteri sono:

i. la superficie totale coltivata, nel caso di interventi sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica;

ii. la superficie ritenuta ammissibile, rispetto a quella richiesta a premio, nel caso di nuovi impianti, reimpianti, interventi di manutenzione straordinaria di castagneti da frutto esistenti e di trasformazione di cedui castanili in castagneti da frutto. Allo scopo sarà presa in considerazione la superficie riscontrabile nel fascicolo aziendale;

iii. la data di presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:

a) con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto;

b) con gli aiuti «*de minimis*» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto.

c) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

d) con le ulteriori ipotesi di cui all'art. 8 del regolamento (Ue) 2022/2472.

Art. 6.

Criteri e quantificazione dell'aiuto

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* saranno assegnate alle imprese beneficiarie mediante selezione a cura del soggetto gestore, sulla base della procedura di cui all'art. 7.

2. L'entità del sostegno è pari al 65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota è aumentata all'80% del costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori.

3. Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

4. All'interno del medesimo bando sarà predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

5. Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi:

a) spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda; tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio;

b) sono altresì ritenuti ammissibili, nel limite di 5 ettari, quegli interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto;

c) applicazione dei costi *standard* come definiti nel documento «Metodologia per l'individuazione delle Unità Di Costo *Standard* (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr - Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base;

d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa.

6. Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di impianti irrigui sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonché all'introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;

b) 6.000,00 euro/ettaro qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

7. Quando disponibile è obbligatorio l'utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la riconversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l'uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda. Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.

Art. 7.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto gestore emana lo specifico bando per la gestione delle domande di aiuto sugli investimenti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, accludendo alla stessa:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate con una o più delle specie arboree della frutta in guscio, la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti richiesti, il numero delle piante utilizzate per ettaro;
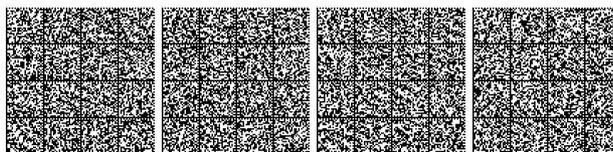
b) il proprio fascicolo aziendale, in relazione al quale indicare le particelle sulle quali avverranno gli investimenti;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

d) relazione tecnica sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica, per le quali si richiede il contributo;

e) ogni ulteriore elemento utile all'istruttoria, eventualmente richiesto dal soggetto gestore.

Art. 8.

Istruttoria delle domande dell'aiuto

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale.

2. Il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina l'elenco delle imprese richiedenti per ogni singola specie arborea oggetto di intervento, con la definizione dell'entità degli aiuti spettanti.

3. Nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili il soggetto gestore determina l'elenco dei beneficiari trasmettendolo contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome con l'indicazione delle specie oggetto di intervento e della relativa superficie.

4. Il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto, pari al 40% del contributo spettante ai sensi del comma 2, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari, in una o più soluzioni, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, sulla base delle risorse disponibili.

8. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, verranno definite le modalità di erogazione ad AGEA delle risorse necessarie per l'attuazione e la rendicontazione della misura in oggetto, nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio.

Art. 9.

Attività di informazione e promozione

1. L'importo di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)* - pari a euro 7.000.000,00 - è destinato alla realizzazione di attività di informazione e promozione finalizzate a sostenere la domanda dei prodotti della filiera frutta a guscio da parte dei consumatori finali.

2. Il contributo è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità.

3. L'esecuzione della disposizione di cui al presente articolo è affidata alla competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, che opera con le predette risorse.

Art. 10.

Cumulo

1. Il soggetto gestore e il Ministero concedono l'aiuto previsto di cui al presente decreto al soggetto beneficiario solo dopo aver accertato che gli stessi non determinino il superamento del relativo massimale vigente.

Art. 11.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto ammontano complessivamente a euro 14.088.908,00, che trovano copertura sul capitolo di spesa 7099 pg 01 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, nello specifico:

- quanto a 4.088.908,00 euro, quali fondi residui di lettera F dell'esercizio 2022;

- quanto a 5 milioni di euro, quali fondi dell'esercizio 2023, che, con successivo provvedimento della Direzione generale competente in materia, saranno conservati, come residui di lettera F, al fine di procedere al relativo impegno per l'esercizio finanziario 2024;

- quanto a 5 milioni di euro quali fondi dell'esercizio 2024.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede agli adempimenti ad esso attribuiti dal presente decreto operando con le predette risorse disponibili.

3. Le attività previste a carico del Soggetto gestore AGEA sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 marzo 2024

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 513

24A02504

DECRETO 18 aprile 2024.

Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024 le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici di acque profonde, con il quale è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualità 2023 assegnando all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate;

Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
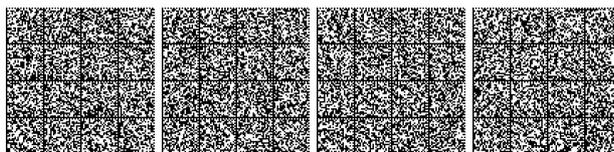
Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019;

Vista la nota n. 924 del 2 gennaio 2024, contenente disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro-LL», per l'anno 2024;

Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter;

Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019 della Sezione Terza del Consiglio di Stato;

Vista la sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2024) trasmesso alla Commissione europea il 2 febbraio 2024, con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2024, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2023, nonché l'ampliamento del segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso;

Vista la nota congiunta delle società Tonnare Sulcitane S.r.l. e Carloforte Tonnare Piam S.r.l., pervenuta a mezzo PEC in data 20 dicembre 2023, con la quale viene comunicata la rinuncia alle quote assegnate a Porto Paglia e a Cala Vinagra per l'annualità 2024;

Ritenuto, pertanto, che tali quote rientrano nella disponibilità dello Stato e sono redistribuite secondo la proporzione storica agli operatori delle TRAP ancora attive;

Ritenuto, ai fini di attuare nella maniera più idonea il principio di conservazione delle risorse ittiche, di attribuire nella misura del 50% della quota incrementale un aumento proporzionale ai settori autorizzati secondo i criteri storici di ripartizione;

Ritenuto che, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni storicamente e tradizionalmente denominate «*feluche*» ricadono, a pieno titolo, nella nuova definizione di piccola pesca costiera di cui alla predetta norma internazionale;

Ritenuta, ai fini della migliore gestione della specie oggetto di cattura, l'opportunità di ampliare il segmento di flotta della piccola pesca da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, composta da centoquarantasei unità (individuate tra quelle che storicamente hanno contribuito al prelievo della quota indivisa);

Ritenuta l'opportunità di assicurare un equo accesso iniziale al prelievo involontario di tonno rosso mediante una ripartizione per aree geografiche del contingente indiviso;

Considerata l'inattività dell'impianto di tonnara fissa di Favignana per un periodo pari a due annualità consecutive, in linea con l'art. 8, comma 5, del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, richiamato all'art. 9, comma 6, del d.d. n. 211565 del 19 aprile 2023, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti assegnati rientrano nella disponibilità dell'amministrazione che li redistribuisce percentualmente agli operatori del sistema «tonnara fissa (TRAP)» per la campagna in corso;

Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla campagna di pesca del tonno rosso per il 2024 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;

Ritenuta l'opportunità di costituire per la futura campagna di pesca del tonno rosso 2025 una riserva di premialità di quota incrementale, da assegnare in via sperimentale e da attivare per le future campagne, al fine di favorire la realizzazione di nuove e/o innovative filiere in termini di prodotto e/o di mercato, incentivando gli operatori della piccola pesca titolari di quota individualmente assegnata ad associarsi a vario titolo per una gestione comune della risorsa;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente nazionale di cattura

1. Per la campagna di pesca 2024, la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso è determinata in ragione delle seguenti modalità:

a) il quantitativo di 4.745,34 tonnellate, pari alla quota nazionale di cattura assegnata per il 2023, è suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella medesima campagna di pesca;

b) il quantitativo di 268,83 tonnellate, pari al 50% della quota incrementale (537,66 tonnellate), assegnata all'Italia per il 2024, è suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, compreso il contingente assegnato alla «quota non divisa (UNCL)», sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella campagna di pesca 2023; il restante 50% (268,83) è destinato alla «quota non divisa (UNCL)»;

c) dal contingente complessivamente determinatosi in favore della richiamata «quota non divisa (UNCL)», pari a 532,38 tonnellate, una quota di 365,00 tonnellate è assegnata al segmento della «piccola pesca costiera (SSCF)» di cui all'allegato 4;

d) dal contingente complessivamente determinatosi in favore della richiamata «quota non divisa (UNCL)», pari a 532,38 tonnellate, una quota di 15 tonnellate è assegnata alle 15 «*feluche*» di cui all'allegato 5.
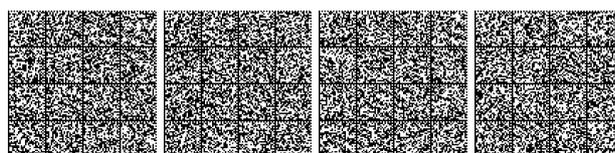
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, il contingente di cattura, complessivamente pari a 5.283 tonnellate, assegnato all'Italia per l'anno 2024 è così ripartito:

Sistema	Quota
Circuizione (PS)	3.646,757
Palangaro (LL)	666,029
Tonnara fissa (TRAP)	415,169
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	22,665
Piccola pesca costiera (SSCF)	365,000
Feluche	15,000
Quota non divisa (UNCL)	152,380
Totale	5.283,000

3. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente, è ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle flotte iscritte rispettivamente nelle seguenti giurisdizioni marittime:

il 35% della quota, pari a 53,333 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi;

il 35% della quota, pari a 53,333 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna;

il 30% della quota, pari a 45,714 tonnellate ai Compartimenti marittimi della Sicilia.

Art. 2.

Sistema circuizione (PS)

1. Le unità autorizzate per la campagna di pesca 2024 alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1.

2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.

Art. 3.

Sistema palangaro (LL)

1. Le unità autorizzate per la campagna di pesca 2024 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2.

2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.

3. A conferma di quanto stabilito con la nota n. 924 del 2 gennaio 2024 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito D.G. PEMAC), in premessa citata, i quantitativi eventualmente già catturati dalle unità di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nell'allegato 2.

4. In funzione dell'andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilità residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilità pari al 5% dei medesimi contingenti.

Art. 4.

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Gli impianti autorizzati per la campagna di pesca 2024 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'allegato 3.

2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.

3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di una concreta disponibilità residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilità pari al 5% dei medesimi.

4. I quantitativi eventualmente già catturati dagli impianti di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato allegato 3.

Art. 5.

Piccola pesca costiera (SSCF) e feluche

1. In via sperimentale le unità autorizzate per la sola campagna di pesca 2024 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, come definita al paragrafo 2, lettera *dd)*, della raccomandazione ICCAT 22-08, in premessa citata, e al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 4.

2. In via transitoria e a fini sperimentali, solo per la campagna 2024, le unità di cui al richiamato allegato 4 sono individuate tra quelle già autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) in possesso di almeno tre dei cinque requisiti definiti in sede sovranazionale (*ex* par. 2, lettera *dd)* racc. ICCAT 22-08, ai fini della riconducibilità al nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera) e quelle denominate «*feluche*» (allegato 5). Dal predetto elenco sono escluse le unità che nel corso dell'annualità 2023 abbiano commesso un'infrazione grave.

3. L'autorizzazione alla cattura bersaglio del tonno rosso decade automaticamente nelle ipotesi di cui all'art. 3, punto 3.2, del decreto dirigenziale n. 187027 del 31 marzo 2023 e/o all'art. 3, punto 3.2, del decreto dirigenziale n. 187034 del 31 marzo 2023.

4. In via transitoria e a fini sperimentali, le quote sono individuate assegnando a ciascuna imbarcazione un quantitativo pari a 2,5 tonnellate tra quelle già autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e dell'alalunga (ALB) e un quantitativo pari a 1 tonnellata tra quelle denominate «*feluche*». Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dei successivi articoli 6 e 7. I quantitativi eventualmente già catturati dalle unità di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come sopra indicati.

5. Le previsioni di questo articolo sono provvisorie, limitate alla campagna 2024. Esse non assegnano titoli sulle campagne successive e potranno essere riviste in conformità con le osservazioni ICCAT e le determinazioni unionali.

Art. 6.

Trasferimenti di quote

1. I contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento all'interno dei medesimi sistemi di pesca nel limite massimo del 50% della quota del cedente e previa specifica autorizzazione da parte della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le unità iscritte nella flotta di piccola pesca costiera e le *feluche* non possono cedere la loro quota se non ai sensi del comma successivo.

2. I contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, previa specifica autorizzazione da parte della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, tra sistemi diversi e nel limite massimo del 50% della quota del cedente solo qualora:

a. le unità o i sistemi coinvolti appartengano allo stesso proprietario;

b. le unità/sistemi operino all'interno di una stessa organizzazione di produttori.

3. Le unità appartenenti alla flotta di piccola pesca costiera (SSCF) e le *feluche* possono concludere gli accordi di cui al comma precedente solo con unità iscritte negli allegati 2, 4 e 5, appartenenti alla stessa O.P. In nessun caso potranno cedere o acquistare quote dai sistemi circuizione (PS) e tonnara fissa (TRAP).

4. Le previsioni di cui a commi precedenti non incidono sulla costituzione e gestione di *Joint Fishing Operation*, che restano disciplinate dalla raccomandazione ICCAT 22-08 e successive modifiche e/o integrazioni e la cui condivisione dell'attività di pesca e/o del passaggio di quote non rappresenta un trasferimento, ma una gestione condivisa delle quote tra imbarcazioni aderenti.

Art. 7.

Promozione e sviluppo di nuove filiere nella pesca del tonno

1. Obiettivo dell'amministrazione è promuovere lo sviluppo di nuove filiere tra gli operatori del settore della pesca del tonno, al fine di incrementarne la sostenibilità, l'efficienza e la competitività a livello nazionale e internazionale.

2. A tale scopo, per la futura campagna 2025 sarà individuato un *plafond* di 40 tonnellate che rappresenterà una riserva premiale da assegnare, in quota percentuale e fino ad un massimo di 15 tonnellate, agli operatori titolari di quota individuale di cattura che dimostrano entro il 31 ottobre 2024 di aver stipulato tra loro un accordo commerciale di filiera.

3. L'accordo commerciale deve coinvolgere tutti i segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di prelievo, produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto e deve coinvolgere, tra gli altri, almeno due operatori titolari di una quota assegnata.

4. Dal concetto di filiera è escluso il circuito che prevede la semplice vendita del prodotto pescato ai mercati ittici o la vendita a distributori/grossisti.

5. Gli accordi commerciali che annovereranno anche l'uso di un marchio condiviso, anche se non registrato, beneficeranno, oltre che della premialità di cui al comma 1, anche di una concessione *una tantum* di 2 tonnellate di quota aggiuntiva.

6. Le modalità di attribuzione ed i criteri di assegnazione saranno oggetto di successivo decreto direttoriale.

Art. 8.

*Catture accessorie (*By-Catch*)*

1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale di catture accessorie in sede di sbarco ammessa dalle vigenti normative sovranazionali è pari al 20% del totale sbarcato, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo (*logbook*):

in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) 2017/2107, in premessa citato;

in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche.

2. Il calcolo di cui al comma 1 è consentito su base annuale, nei seguenti casi:

per le imbarcazioni denominate «*feluche*», a condizione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e delle dichiarazioni di sbarco;

per tutte le imbarcazioni che, pur non ricomprese nell'elenco di cui al citato allegato 4, rispettino, comunque, i medesimi parametri sovranazionali in materia di «piccola pesca costiera» e a condizione che le stesse, prescindendo dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.

3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture accessorie, la D.G. PEMAC si riserva la facoltà, con successivo provvedimento, di rimodulare la ripartizione della consistenza residua del contingente «indiviso (UNCL)», di cui all'art. 1, comma 3.
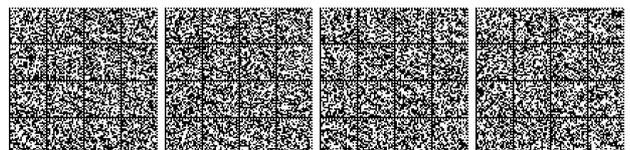
Art. 9.

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività solo ed esclusivamente mediante la tecnica «*catch-release*» fino al 31 dicembre 2024.

Art. 10.

Porti designati

1. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati (dall'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT all'indirizzo https://www.iccat.int/en/Ports.asp

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come riportati negli elenchi di cui ai richiamati allegati.

2. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi è subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

3. Ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualità consecutive, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, dai suddetti elenchi relativi ai sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)».

4. Per il segmento della piccola pesca costiera di cui all'art. 5, ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertato, al 31 dicembre 2024, un livello di catture inferiore a 1,25 tonnellate, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990 dal relativo elenco.

5. Le cause di forza maggiore in grado di determinare variazioni nella disciplina di questo decreto devono essere tali da provocare, se non considerate, un danno concreto e immediato all'operatore non altrimenti evitabile se non con gli interventi in deroga.

6. In funzione dell'effettivo andamento delle catture da parte della piccola pesca costiera, alla data del 31 ottobre 2024, la D.G. PEMAC si riserva la facoltà, con successivo provvedimento, di riassegnare la quota residua al contingente «indiviso (UNCL)».

7. Agli operatori degli impianti di tonnara fissa (TRAP) che non dovessero risultare attivi per un periodo pari a due annualità consecutive, in linea con l'art. 8, comma 5, del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano nella disponibilità dell'amministrazione.

8. L'operatore, al quale ai sensi del comma precedente l'autorizzazione è stata sospesa, ha l'obbligo di riattivare l'impianto nell'anno successivo alla sospensione, senza possibilità di cedere la quota. In mancanza, l'amministrazione avvierà le procedure per dichiarare l'impianto improduttivo e, convocando una apposita Conferenza di servizi con gli altri soggetti pubblici coinvolti, proporrà la revoca della concessione e la cancellazione dagli elenchi delle tonnare autorizzate.

9. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura.

10. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attività d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potrà essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupposti, il suddetto quantitativo potrà essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)».

Questo decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2024

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 739

ALLEGATO *1*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2024			
SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000007075	00OR00240	DOBERMANN	99,781
ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	273,086
ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	187,059
ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	145,333
ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	167,213
ITA000013827	04SA00651	MATTEO NOVELLA	154,263
ITA000017891	00SA00058M	ENZA MADRE	176,877
ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	319,550
ITA000025009	00SA00061M	PADRE PIO P.	167,212
ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	149,384
ITA000025548	00PC01365	ONDA	145,332
ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	253,651
ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	200,000
ITA000026066	00MV00359M	GAETANO PADRE	93,748
ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	193,936
ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	137,473
ITA000026375	00CT00313	ALTO MARE PRIMO	70,392
ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	257,106
ITA000026582	00NA02139M	ANGELA ARCELLA	151,713
ITA000026634	00CT00257M	FUTURA PRIMA	149,384
ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	154,263

ALLEGATO 2

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2024			
SISTEMA PALANGARO (LL)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000003414	00CT00289	ANDREA DORIA II^	6,215
ITA000003420	00CT00290M	AUSONIA	5,188
ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	23,061
ITA000016118	00PC01460	PRINCIPE RINALDO	24,734
ITA000016130	00PC01454	LEONARDO PADRE	18,981
ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	18,795
ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	38,250
ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	18,953
ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	28,406
ITA000017319	00VM00523	SARA	7,281
ITA000018101	00PC01457	DELFINO II	13,580
ITA000018129	02CA01165	LARA MINNIE	5,201
ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	14,903
ITA000018876	03CT00495	-	7,156
ITA000019388	01PS00677	TARTAN	17,631
ITA000019474	01NA02203	SAMPEI	6,215
ITA000019847	06NA00013	NETTUNO	7,642
ITA000023446	00PT01449	POLARIS DUE	5,201
ITA000024600	02CT00413	-	8,046
ITA000024775	01TP01296	FRANCESCO I	7,320
ITA000025001	04PC00640	ANDREA DORIA	36,116
ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	11,643
ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	13,907
ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	5,724
ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	5,269
ITA000026829	01CT00761	ESMERALDA	11,041

SISTEMA PALANGARO (LL)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000026885	02CT00425	-	8,107
ITA000026937	01TP01271	MARIA	41,034
ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	19,867
ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	20,163
ITA000027244	00TP02277	LUCIA	46,817
ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	16,474
ITA000027846	01TP01307	MARENOSTRO	5,600
ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	51,801
ITA000028065	05TP00449	ALINA	0,561
ITA000028498	00VM00646	MARENOSTRO III	10,954
ITA000028871	01TP01302	DESTRIERO	23,517
ITA000029339	00CT02883	ASIA	8,414
ITA000030226	01TP01318	SARAGO	6,185
ITA000030230	00AN04169	GIUSEPPE SENIOR	40,078

ALLEGATO *3*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2024		
SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)		
N. Progressivo	**Denominazione – sede impianto**	**Quota 2024 (tonnellate)**
1	"ISOLA PIANA" – Carloforte (CI)	239,973
2	"CAPO ALTANO" – Portoscuso (CI)	175,196

ALLEGATO *4*

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2024			
Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000000100	12SA00285	GABRIELLA	2,5
ITA000003299	02CT00352	-	2,5
ITA000003306	02CT00361	-	2,5
ITA000003389	04CT00962	-	2,5
ITA000005198	07PA02006	VALENTINA	2,5
ITA000005516	00CR01300	SHALON	2,5
ITA000005529	07PA02081	GABRIRENE	2,5
ITA000005692	07PA02033	SARA	2,5
ITA000005838	01MZ01051	S. MARIA	2,5
ITA000005872	01MZ01090	SKIPPER	2,5
ITA000005937	01MZ01120	SAN GIOVANNI	2,5
ITA000005951	00MZ01535	-	2,5
ITA000006051	07PA02009	CAROLA	2,5
ITA000006071	06MZ00421	MARCO	2,5
ITA000006104	06MZ00457	PERLA DEL TIRRENO	2,5
ITA000006147	07MZ00575	-	2,5
ITA000006185	03CT00519	-	2,5
ITA000006309	12ME00311	S. VINCENZO	2,5
ITA000006313	01CT00707	-	2,5
ITA000008056	01TP01172	SANTA MARIA	2,5
ITA000008333	01NA02077	CARMELA MADRE	2,5
ITA000008551	01NA02163	DAVIDE PADRE	2,5
ITA000008970	07PA01962	S. VINCENZO	2,5
ITA000009040	14ME00661	RONDINE I	2,5
ITA000009219	05PA00631	SANTINA	2,5
ITA000009220	04PA00955	MARIETTA	2,5
ITA000009254	04PA01036	MARIA MADRE	2,5
ITA000009291	04PA01081	SALVATORE	2,5
ITA000009297	04PA01087	MARIA GRAZIA	2,5

Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000009383	07PA01944	S. GIOVANNI C.	2,5
ITA000009430	07PA01503	MARIA ROSA	2,5
ITA000009434	07PA01515	GIOVANNI P.	2,5
ITA000009468	07PA01708	S. GIUSEPPE	2,5
ITA000009480	07PA01743	ARICCIOLA	2,5
ITA000009503	07PA01800	CARLA II	2,5
ITA000009521	07PA01831	MARIA SS. DEL LUME III	2,5
ITA000009544	04PA01188	RONDINELLA	2,5
ITA000010620	07PA01956	ENRICO FIGLIO	2,5
ITA000010751	07PA01967	FABRIZIO IV	2,5
ITA000015062	01CT00767	-	2,5
ITA000016142	01TP01049	NUOVA MARIA LUCIA	2,5
ITA000016304	07TP00213	PIETRO PRIMO	2,5
ITA000017335	00VM00550	S. FRANCESCO	2,5
ITA000017792	01PA00514	CRISTOFALO I	2,5
ITA000017870	05PA00677	ANTONINO PADRE	2,5
ITA000018167	00CR01304	SANTA ROSALIA	2,5
ITA000018536	03CT00506	-	2,5
ITA000018607	00MZ01679	PUMA	2,5
ITA000018776	09PA00327	S. GIUSEPPE	2,5
ITA000019178	02CA01380	ALBATROS	2,5
ITA000019295	00RC01917	INTERNAZIONALE	2,5
ITA000019369	01CT00773	-	2,5
ITA000019448	00VM00686	SAN GAETANO	2,5
ITA000019937	02CT00430	-	2,5
ITA000023107	07PA01887	I DUE GEMELLI	2,5
ITA000023137	00MZ01673	DOMENICO PADRE	2,5
ITA000023179	01PA00534	NUOVO DIO CON NOI	2,5
ITA000023206	00SR02509	-	2,5
ITA000023450	07PA02015	GHOST	2,5
ITA000023475	01NA02116	STEFANIA	2,5
ITA00023936	06MZ00568	REGINA DEI MARI	2,5
ITA000024600	02CT00413	-	2,5
ITA000024856	14ME00655	AIRONE II	2,5
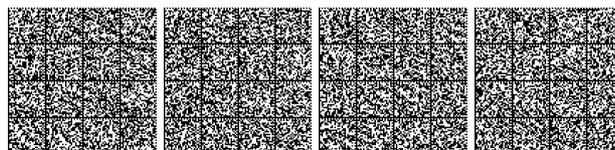
Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000024951	02RC00357	S. CHIARA II	2,5
ITA000024999	01PA00587	LEONELLA	2,5
ITA000025049	07PA02135	LA FENICE	2,5
ITA000025264	03CT00533	ORSA MAGGIORE	2,5
ITA000025457	06NA00011	PEPERIPE'	2,5
ITA000025534	07PA02037	ANNA MADRE	2,5
ITA000025535	07PA02038	SALVATORE S.	2,5
ITA000025599	13RC00208	SAN GIUSEPPE	2,5
ITA000025616	01CT00770	-	2,5
ITA000025627	00CV02227	GALLO PESCA II	2,5
ITA000025941	05RC01079	MISTRAL	2,5
ITA000025994	01NA02134	MARLON II	2,5
ITA000026176	02RC00370	ALBACHIARA	2,5
ITA000026209	07PA02063	SAN GIUSEPPE I°	2,5
ITA000026249	04CT01119	-	2,5
ITA000026337	01MZ01221	SAN NICOLA	2,5
ITA000026366	00MZ01706	-	2,5
ITA000026459	02CR00320	S. LEONARDO	2,5
ITA000026493	03CT00525	ARTEMIDE	2,5
ITA000026555	12ME00326	-	2,5
ITA000026650	00IM01233	MARIA DELLA MONTAGNA II^	2,5
ITA000026889	01NA02151	T.& M. PADRE	2,5
ITA000027003	00MZ01718	SAN DOMENICO	2,5
ITA000027112	00MZ01807	ALBATROS	2,5
ITA000027149	00CT02859	-	2,5
ITA000027181	01CT00745	-	2,5
ITA000027395	00VM00637	SAN PIO	2,5
ITA000027448	06MZ00545	PAOLO PIO	2,5
ITA000027665	07PA02108	GIANNINO PADRE	2,5
ITA000027732	06MZ00547	NICOLA PADRE	2,5
ITA000027790	13RC00215	ARGO	2,5
ITA000027804	07PA02116	JAMES	2,5
ITA000027829	05RC01125	NATALE U NAPULITANU	2,5

Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000027836	07PA02112	SALVATORE PADRE II	2,5
ITA000027841	00CT02890		2,5
ITA000027859	09PA00372	STELLA MARINA	2,5
ITA000028007	04BA01635	MARIA	2,5
ITA000028024	01PA00621	JINEVRA	2,5
ITA000028030	01NA02172	CARONTE	2,5
ITA000028033	07PA02175	ANGELINA II	2,5
ITA000028076	01NA02176	ORCA II	2,5
ITA000028105	04SV01911	SAMPEI	2,5
ITA000028112	03PE00706	MADONNA DEL SOCCORSO	2,5
ITA000028166	01PA00623	ANTONIO BARRACCA	2,5
ITA000028178	05RC01123	NEUS R.	2,5
ITA000028213	02RC00365	NUOVO SAN GIUSEPPE	2,5
ITA000028230	01MZ01248	CRISTINA	2,5
ITA000028242	03CT00527	-	2,5
ITA000028256	00CT02866	MARINA	2,5
ITA000028261	08CR00060	PELLICANO	2,5
ITA000028316	00VM00698	ORIZZONTE	2,5
ITA000028355	07PA02120	IL GLADIATORE I	2,5
ITA000028379	04PA01176	GIUSEPPE II	2,5
ITA000028430	01PT01958	NONNO GIGINO	2,5
ITA000028437	00SR02485	TRINACRIA	2,5
ITA000028460	04PA01177	SAN VINCENZO	2,5
ITA000028522	07PA02139	SHARK	2,5
ITA000028596	15SA00341	G. PADRE	2,5
ITA000028627	08MZ00531	NANCY	2,5
ITA000028669	06MZ00558	ALBA CHIARA II°	2,5
ITA000028677	07PA02128	NUOVA TRAMONTANA II	2,5
ITA000028784	04PA01178	ANNA	2,5
ITA000028914	00PA03946	ELYSEA	2,5
ITA000028985	13RC00211	AZZURRA	2,5
ITA000028986	00CA04132	MANU 1°	2,5
ITA000029001	04PA01179	GIOVANNA MADRE	2,5
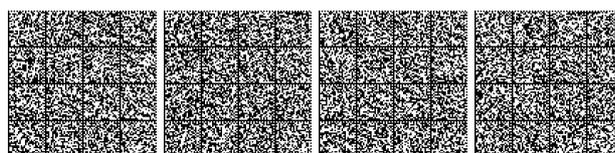
Piccola pesca costiera (SSCF)			
NUMERO UE	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2024 (TONNELLATE)**
ITA000029023	03NA02303	FRANCESCO PADRE	2,5
ITA000029087	01CT00765	MICHELE JUNIOR	2,5
ITA000029119	07PA02143	GINEVRA	2,5
ITA000029121	02VM00193	ANDREA II	2,5
ITA000029219	02PA00371	LUNA ROSSA	2,5
ITA000029232	14ME00647	-	2,5
ITA000029269	07PA02140	ELIEZER	2,5
ITA000029331	03CT00523	-	2,5
ITA000029352	01IM01883	BARBARA	2,5
ITA000029424	04PA01181	MARIA LETIZIA II	2,5
ITA000029594	02CR00358	-	2,5
ITA000029602	04PA01183	AZZURRA	2,5
ITA000029640	00OS01286	MADONNA DI BONARIA	2,5
ITA000029656	06MZ00564	DIOMEDE	2,5
ITA000029884	05RC01148	BREZZA MARINA	2,5
ITA000029998	07TP00308	LORENZO	2,5
ITA000030108	07MZ00568	U MAMBRINU	2,5

ALLEGATO *5*
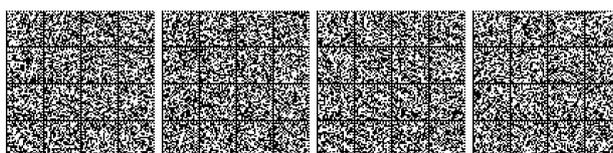
TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2024

Feluche

NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2024 (TONNELLATE)
ITA000006216	10ME01039	SANTA RITA	1,00
ITA000006225	10ME01156	VICTOR	1,00
ITA000006244	10ME01337	-	1,00
ITA000006260	10ME01418	SIMONE	1,00
ITA000006265	10ME01440	ANTONIO PADRE	1,00
ITA000006282	10ME01473	SAN FRANCESCO	1,00
ITA000010091	00ME02947	-	1,00
ITA000012466	05RC00873	LA NUOVA CARMELA	1,00
ITA000012574	10ME01537	NINO PIRI I	1,00
ITA000012577	06RC00208	STELLA DEL MARE	1,00
ITA000023338	01RC00510	MARIA II	1,00
ITA000027222	00ME02896	FELICIA II^	1,00
ITA000027795	06RC00321	PATRIARCA SECONDO	1,00
ITA000028221	00ME02912	AQUILA DI MARE	1,00
ITA000029482	00ME02929	NIBBIO	1,00

24A02500
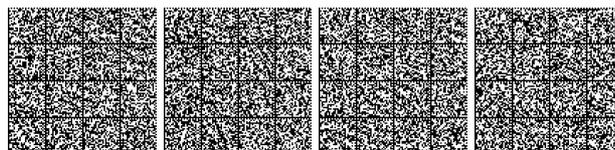
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 2 aprile 2024.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri dicasteri;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto l'art. 1, comma 685, della citata legge n. 197 del 2022, il quale prevede che «Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2022»;

Visto, in particolare, il comma 686, del medesimo art. 1 della citata legge n. 197 del 2022, che dispone che «Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti»;

Visto il comma 687 del predetto art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale «Il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;»

Visto il comma 688 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 nel quale si prevede che «Il credito d'imposta di cui al comma 686 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686;

Visto il comma 689 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022 ai sensi del quale «Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;

Visto, altresì, il comma 690 del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022, che prevede che «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687»;
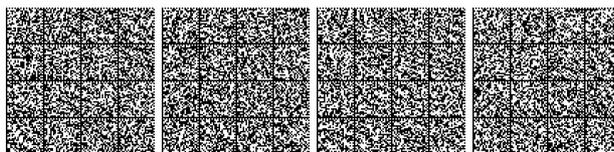
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, ai sensi dell'art. 180, comma 1-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunità gli imballaggi in legno (150103) e gli imballaggi in carta e cartone (150101);

Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101];

Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici»;

Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli «imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002;

Visto la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Vista la convenzione del 25 marzo 2021, stipulata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della citata legge n. 197 del 2022, concesso dallo Stato a favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del massimale di cui ai regolamenti «*de minimis*», in quanto misura di aiuto *de qua* è esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 1, comma 686, della citata legge n. 197 del 2022 che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 687 e delle modalità indicate ai commi 688 e 689 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «legge di bilancio 2023»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2022, n. 303;

b) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

d) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

e) «regolamento *de minimis*»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 2831/2023, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero tra i successivi regolamenti emanati nelle medesime materie, applicabile sulla base dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria;

f) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E, parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. L'agevolazione di cui al presente decreto è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5:

a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;

b) svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4.

Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
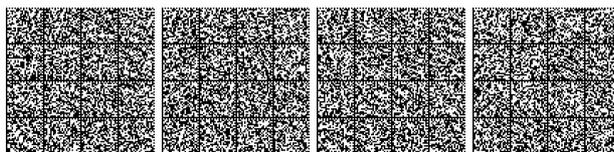
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:

i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

ii) gli imballaggi in legno non impregnati;

c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;

d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;

e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

2. I prodotti e gli imballaggi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al presente decreto.

3. L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:

a. l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera *a)*, del TUIR;

b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;

c. l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;

d. che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «*de minimis*».

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Art. 5.

Modalità di accesso all'agevolazione

1. Per accedere all'agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), comunicata attraverso la sezione *news* del medesimo sito istituzionale. Per ciascuno degli sportelli annuali di cui all'art. 7, comma 2, il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

2. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute di cui all'art. 4, allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni di cui all'art. 4.

3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla *privacy* ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.

4. La Direzione generale competente del Ministero, con proprio decreto può fornire indicazioni ulteriori e di dettaglio sulla modalità tecnico-operativa di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, contenente i dati dell'allegato 2.

Art. 6.

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento *de minimis*, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7, comma 2, non può, comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.

2. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità, di cui all'art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento *de minimis*.
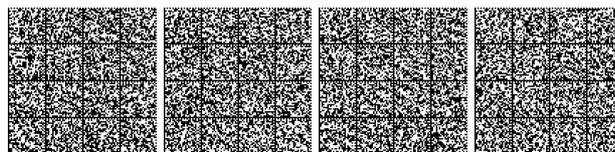
4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

5. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Per ciascuno degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, il Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione *news* del sito istituzionale, dispone l'apertura di due distinti sportelli:

a) il primo da attivare nell'annualità 2024 e avente ad oggetto le spese di cui all'art. 4 sostenute nel corso dell'anno 2023;

b) il secondo da attivare nell'annualità 2025 e avente ad oggetto le spese di cui all'art. 4 sostenute nel corso dell'anno 2024.

Art. 8.

Procedura di concessione

1. La gestione degli interventi di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021 citata nelle premesse, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di agevolazione, di cui all'art. 5, in relazione a ciascuno degli sportelli agevolativi;

b) determinazione dell'agevolazione concedibile, entro il limite previsto dall'art. 6;

c) adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;

e) adozione dei provvedimenti di revoca dell'agevolazione, nei casi di cui all'art. 12.

3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricezione delle istanze di agevolazione, attraverso una piattaforma dedicata;

b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;

c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;

d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;

e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.

4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera *c)*, il Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti o i Registri SIAN e SIPA, il rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, del massimale previsto dal pertinente regolamento *de minimis*, e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel pertinente registro. L'importo dell'agevolazione concessa ai sensi del comma 2 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal pertinente regolamento *de minimis*.

Art. 9.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 10, comma 1.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 10.

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
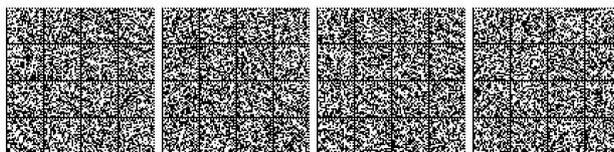
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse modalità definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 11.

Controlli

1. Il Ministero procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 3, rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle entrate.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le predette attività di controllo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;

c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle attività di cui all'art. 11, comma 2, una indebita fruizione dell'agevolazione, totale e parziale.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è reso disponibile attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2024

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1522

ALLEGATO *1*
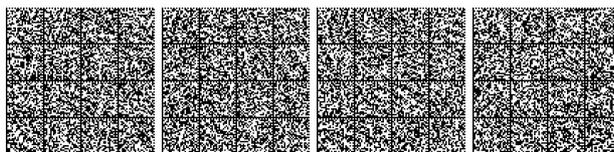
REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI RICHIESTE PER I PRODOTTI E GLI IMBALLAGGI PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 685-690, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Tipologia spesa	Requisito tecnico	Certificazione[1]
Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica – articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del *decreto*.	*a)* contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti»	I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni: • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del *regolamento (CE) n. 765/2008* nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata; • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del *regolamento (CE) n. 765/2008* che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; • una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 (per prodotti da costruzione) o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

[1] Le certificazioni devono essere immediatamente riconducibili al prodotto per il quale si richiede l'ammissibilità della spesa (es. collegare la certificazione alla fattura di acquisto del prodotto)

Tipologia spesa	Requisito tecnico	Certificazione[1]
	b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 «*Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti*» o UNI 10667-16 «*Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione*» o UNI 10667-17 «*Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici*».	I prodotti devono essere corredati di rapporti di prova che attestino la conformità alla norma tecnica UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.
Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432 inclusi quelli in carta e cartone – quelli in legno non impregnati – articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del *decreto*,	Biodegradabilità e compostabilità.	Gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono possedere una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002. Per gli imballaggi biodegradabili e compostabili in carta e cartone e legno non impregnati, la dimostrazione del requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti, mediante autovalutazione, che il prodotto venduto sia biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432. **Le certificazioni ai sensi della norma UNI EN 13432: 2002 si ritengono equivalenti alle certificazioni prodotte ai sensi della EN 13432: 2000.**

Tipologia spesa	Requisito tecnico	Certificazione[1]
Imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta – articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del *decreto.*	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 70%.	I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni: • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del *regolamento (CE) n. 765/2008* nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata; • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del *regolamento (CE) n. 765/2008* che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; • una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio – articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del *decreto.*	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 60%.	I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni: • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del *regolamento (CE) n. 765/2008* nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata; • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del *regolamento (CE) n. 765/2008* che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; • una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

Tipologia spesa	Requisito tecnico	Certificazione[1]
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro – articolo 4, comma 1, lettera *e)*, del *decreto.*	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale al 100%.	I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni: • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata; • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; • una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

ALLEGATO 2

DATI E INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 685-690, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

1. Dati identificativi del soggetto richiedente:

codice fiscale:

partita IVA;

denominazione;

forma giuridica;

forma giuridica (classificazione Istat);

indirizzo posta elettronica certificata;

codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007);

sede legale/amministrativa.

2. Dati relativi al firmatario della domanda (rappresentante legale)

cognome;

nome;

data di nascita;

provincia di nascita;

comune (o Stato estero) di nascita;

codice fiscale.

3. Referente da contattare:

cognome;

nome;

telefono;

cellulare;

indirizzo e-mail.

4. Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni:

ammontare complessivo, in euro, della spesa sostenuta nell'anno di riferimento dell'avviso (2023- 2024);

importo, in euro, ripartito per le tipologie di prodotti acquistati come di seguito specificati:

beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*;

beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*;

beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*;

beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*;

beni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*;

requisiti tecnici e certificazioni previsti dall'allegato 1.

5. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

data iscrizione nel registro delle imprese;

data atto costitutivo;

stato di attività;

assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

assenza di legali rappresentanti o amministratori dell'impresa o titolari condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione in materia di contratti pubblici;

possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti;

assenza di stato di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

assenza di altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

rispetto delle condizioni e i limiti previsti dai regolamenti sugli aiuti «*de minimis*» applicabili sulla base dell'attività prevalente;

l'ammontare complessivo di spesa di cui alla sezione n. 4 come attestato da apposita dichiarazione rilasciata dai soggetti individuati all'art. 4, comma 3, del decreto;

l'integrale pagamento delle spese attraverso conti correnti intestati al soggetto richiedente e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;

l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo;

il possesso, con riferimento ai prodotti e/o agli imballaggi per cui è richiesta l'agevolazione, della documentazione attestante i requisiti tecnici di cui all'allegato 1;

assenza di fruizione, per le medesime voci di spesa oggetto della presente richiesta, di altre agevolazioni previste da normativa nazionale, regionale ed europea;

conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti e della concorrenza degli stessi nel calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*»;

presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito web del Ministero (www.mase.gov.it) nonché nel sistema telematico per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

presa visione da parte dei soggetti terzi interessati, i cui dati personali sono oggetto del trattamento ai fini della domanda, dell'informativa sul trattamento dati personali pubblicata sul sito web del Ministero (www.mase.gov.it).

6. Allegati alla domanda:

1) dati certificati Registro imprese;

2) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente (rappresentante legale);

3) attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese di cui all'art. 4, comma 3, del decreto;

4) attestazione dei requisiti tecnici e/o certificazioni dei prodotti acquistati ai sensi dell'allegato 1;

5) fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

24A02466

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2024.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione *fior di conio*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 20 dicembre 2023, prot. n. 109147/2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione *fior di conio*, millesimo 2024;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 20 dicembre 2023, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento rodiato;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 20 dicembre 2023, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal l° gennaio 2024;

Vista la nota del 23 gennaio 2024, prot. n. 6242, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2024, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2024;

Vista la nota del direttore generale dell'economia del 30 gennaio 2024, prot. n. 8034/2024, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2024;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento rodiato da 5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento rodiato da 5 euro, dedicata alla «Serie Canzoni italiane - Albachiara», in versione *fior di conio*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 20 dicembre 2023, prot. n. 109147/2023, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dall'11 giugno 2024.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento rodiato da 5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2024, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 10.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro l'11 dicembre 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento – salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta – dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sotto indicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 500 unità e del 15% per ordini a partire da 2.000 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *fior di conio*, sono così distinti:

da	1	a	499	unità	euro 74,67;
da	500	a	1.999	unità	euro 68,77;
da	2.000			unità	euro 63,61.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A02465

DECRETO 9 maggio 2024.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa degli 800 Anni dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in versione *proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 14 novembre 2023, prot. n. 98461/2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa degli 800 anni dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in versione *proof*, millesimo 2024;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 14 novembre 2023, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 14 novembre 2023, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la nota del 23 gennaio 2024, prot. n. 6242, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2024, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2024;

Vista la nota del direttore generale dell'economia del 30 gennaio 2024, prot. n. 8034/2024, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2024;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof*, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa degli 800 anni dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in versione *proof*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 14 novembre 2023, prot. n. 98461/2023, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 31 maggio 2024.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof*, millesimo 2024, è stabilito in euro 40.000,00, pari a 8.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 30 novembre 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 50,08;
da	100	a	499	unità	euro 46,15;
da	500			unità	euro 42,70.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A02462

DECRETO 9 maggio 2024.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 10 euro dedicata ai «Campionati europei di atletica leggera Roma2024 - Pietro Mennea», in versione *proof* con doratura e con elementi colorati, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2023, prot. n. 110380/2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 10 euro dedicata ai «Campionati europei di atletica leggera Roma2024 - Pietro Mennea», in versione *proof* con doratura e con elementi colorati, millesimo 2024;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 23 dicembre 2023, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 23 dicembre 2023, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la nota del 23 gennaio 2024, prot. n. 6242, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2024, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2024;

Vista la nota del direttore generale dell'economia del 30 gennaio 2024, prot. n. 8034/2024, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2024;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 10 euro, in versione *proof* con doratura e con elementi colorati, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 10 euro dedicata ai «Campionati europei di atletica leggera Roma2024 - Pietro Mennea», in versione *proof* con doratura e con elementi colorati, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 23 dicembre 2023, prot. n. 110380/2023, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 4 giugno 2024.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 10 euro, in versione *proof* con doratura e con elementi colorati, millesimo 2024, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 5.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 4 dicembre 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione proof con doratura e con elementi colorati, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 71,48;
da	100	a	499	unità	euro 65,90;
da	500			unità	euro 61,02.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A02463

DECRETO 9 maggio 2024.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)», in versione *proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 20 dicembre 2023, prot. n. 109148/2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)», in versione *proof*, millesimo 2024;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 20 dicembre 2023, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 20 dicembre 2023, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la nota del 23 gennaio 2024, prot. n. 6242, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 gennaio 2024, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2024;

Vista la nota del direttore generale dell'economia del 30 gennaio 2024, prot. n. 8034/2024, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2024;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof*, millesimo 2024;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «50° Anniversario dell'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)», in versione *proof*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 20 dicembre 2023, prot. n. 109148/2023, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 7 giugno 2024.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof*, millesimo 2024, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 4.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 7 dicembre 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro	50,08;
da	100	a	499	unità	euro	46,15;
da	500			unità	euro	42,70.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A02464

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2024.

Proroga dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi e per garantire la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, come rappresentato anche dalla richiesta del coordinamento della Commissione salute, con nota del 20 marzo 2024, prot. n. 302131, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2023/2026, di ampliare di ulteriori sessanta giorni il termine di sessanta giorni già previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2023/2026, stabilire il termine dello scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centoventi giorni dalla data di inizio del corso di formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2023/2026, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi.

3. Le regioni e la Provincia autonoma di Trento, al fine di consentire il tempestivo conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale assicurano un numero adeguato di sessioni straordinarie per lo svolgimento della prova finale del corso.

Il presente decreto sarà registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1325

24A02501

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 gennaio 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alle categorie 14 e 18, aventi come principio attivo la sostanza «Fosfuro di alluminio».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco;

Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»;

Considerato che il principio attivo «fosfuro d'alluminio» è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 e che, conformemente all'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la scadenza dell'approvazione del principio attivo «fosfuro d'alluminio» ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 era prevista per il 31 luglio 2024;

Preso atto della decisione di esecuzione (UE) 2024/732 della Commissione del 28 febbraio 2024 che posticipa al 31 gennaio 2026 la data di scadenza dell'approvazione del principio attivo «fosfuro d'alluminio» ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
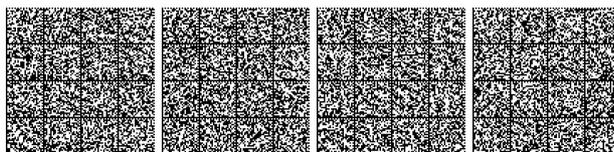
Considerato che dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il principio attivo «fosfuro d'alluminio» rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla già menzionata decisione di esecuzione in merito alla scadenza della suindicata sostanza;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero della salute relative ai biocidi appartenenti alle categorie di prodotto 14 e 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «fosfuro d'alluminio», per i quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 gennaio 2026 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alle categorie di prodotto 14 e 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «fosfuro d'alluminio», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

Il direttore generale: IACHINO

24A02502

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 dicembre 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 18 e aventi come principio attivo la sostanza «Indoxacarb».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco;

Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»;

Considerato che il principio attivo «indoxacarb» è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 e che, conformemente all'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la scadenza dell'approvazione del principio attivo «indoxacarb» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 era prevista per il 30 giugno 2024;

Preso atto della decisione di esecuzione (UE) 2024/731 della Commissione del 28 febbraio 2024, che posticipa al 31 dicembre 2026 la data di scadenza dell'approvazione del principio attivo «indoxacarb» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il principio attivo «indoxacarb» rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla già menzionata decisione di esecuzione in merito alla scadenza della suindicata sostanza;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero della salute relative ai biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «indoxacarb», per i quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 dicembre 2026 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «indoxacarb», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.
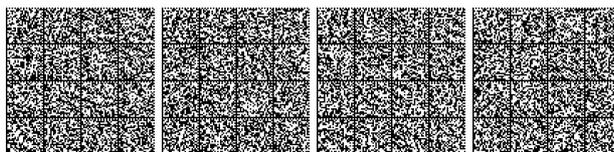
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

Il direttore generale: IACHINO

24A02503

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 maggio 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «ECIT edilizia consolidamento impianti tecnologici società cooperativa», in Napoli.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2008, n. 67/2008, con il quale la società cooperativa «ECIT edilizia consolidamento impianti tecnologici società cooperativa», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 07469240639), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Mauro Damiani, l'avv. Carmen Marotta e il dott. Piercarlo Rossi;

Vista la nota del 17 dicembre 2012, con la quale il dott. Piercarlo Rossi si è dimesso dalla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Vista la nota del 21 dicembre 2022, con la quale l'avv. Carmen Marotta ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 03337741 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in argomento ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la nota del 22 febbraio 2023 prot. n. 0050520, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio aderisce, ha comunicato una tema di professionisti disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, non idonei alla fascia di complessità della procedura;

Vista la nota del 9 febbraio 2024, con la quale questo ufficio ha richiesto alla Lega nazionale delle cooperative e mutue di trasmettere una nuova tema di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore, conformemente alla normativa vigente;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 5 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla tema delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 28 marzo 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto ministeriale del 16 settembre 2008, n. 67/2008 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della società cooperativa «ECIT edilizia consolidamento Impianti tecnologici società cooperativa», con sede in Napoli (NA); pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

2. In sostituzione del dott. Mauro Damiani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli (NA) il 23 marzo 1957 (codice fiscale NDRDNT57C23F839Z), ivi domiciliato in Piazza Carlo III n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02442

DECRETO 3 maggio 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia "Costruire insieme" a r.l.», in Lecce.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerata la competenza direttoriale per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e la nomina dei commissari liquidatori allora prevista, con decreto direttoriale del 4 agosto 1998 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa «Società cooperativa edilizia "Costruire insieme" a r.l.», con sede in Lecce (LE) (codice fiscale 00524050754) e il dott. Mauro Damiani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0333767 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in argomento ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la nota del 15 novembre 2022, prot. n. 341927, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio aderisce, ha comunicato una tema di professionisti disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, non idonei alla fascia di complessità della procedura;

Vista la nota del 9 febbraio 2024, con la quale questo ufficio ha richiesto alla Lega nazionale delle cooperative e mutue di trasmettere una nuova tema di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore, conformemente alla normativa vigente;

Vista la tema di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 7 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla tema delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 28 marzo 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto direttoriale del 4 agosto 1998 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia "Costruire insieme" a r.l.», con sede in Lecce (LE); pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

2. In sostituzione del dott. Mauro Damiani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Lucio Arfè, nato a Napoli (NA) il 10 febbraio 1966 (codice fiscale RFALCU66B 10F839R), ivi domiciliato in via del Grande Archivio n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02443

DECRETO 16 maggio 2024.

Scioglimento della «Ciemmepi società cooperativa», in Frattaminore e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commis-

sariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0002131 del 18 marzo 2024, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Simone Mallardo, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Simone Mallardo alla richiesta di accettazione del summenzionato incarico (giusta comunicazione Pec in data 16 aprile 2024), acquisito agli atti d'ufficio;

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ciemmepi società cooperativa», con sede in via Garibaldi n. 53 - 80020 Frattaminore (NA) - (codice fiscale n. 09123451214) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Mallardo, nato a Napoli (NA) il 16 settembre 1993, codice fiscale: MLLSMN93P16F839R, domiciliato in Vico Pozzo n. 2 - 80014 Giugliano in Campania (NA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02569
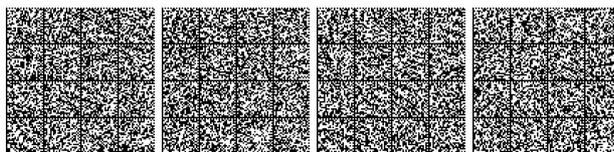
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

DECRETO 17 maggio 2024.

Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, il Capo III, che, agli articoli 9 e seguenti disciplina le misure per la «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;

Visto l'art. 16 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che concede il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e, in particolare, il comma 6 del medesimo articolo che demanda a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo ivi previsto;

Visto l'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Vista la comunicazione della Commissione europea, del 19 aprile 2021, C (2021) 2594 *final* concernente gli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027»;

Vista la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), di cui alla decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2021, C (2021) 8655 *final*, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 *final*, del 19 giugno 2023, C (2023) 3913 *final* e del 18 dicembre 2023, C (2023) 8654 *final*;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera *a)*, del citato regolamento (UE) n. 651/2014, che richiede la presentazione alla Commissione europea di un piano di valutazione se la dotazione annuale media del regime di aiuti supera 150 milioni di euro;

Visto, altresì, l'art. 14 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che disciplina «Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il fondo per una transizione giusta;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole-medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003) nonché l'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
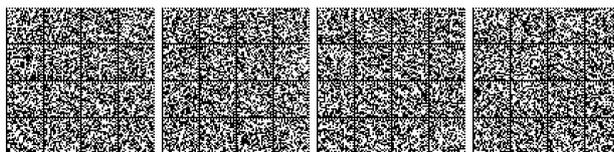
Vista la comunicazione SANI2 SA. 112181 richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo per l'anno 2024 indicato dall'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

3. L'intervento, nel rispetto dell'art. 1, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è sottoposto all'approvazione del piano di valutazione della misura da parte della Commissione europea.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'art. 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

3. Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'art. 5, comma 2, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

4. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Art. 3.

Investimenti ammissibili

1. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.

2. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

3. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

4. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.

5. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

6. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

7. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
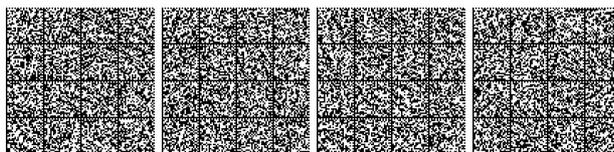
8. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Art. 4.

Misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:

a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera *c)*, e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera *c)*, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;

d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

2. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, sono aumentate di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.

3. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.

4. Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti, in particolare, dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 5.

Procedura di accesso

1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

3. Nello stesso periodo di cui al comma 1 è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 2, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

5. I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione di cui al comma 1 e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore della medesima Agenzia di cui al comma 2. Nel caso in cui la percentuale di cui al comma 4 risulti inferiore al cento per cento, in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

6. Con le comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, le imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
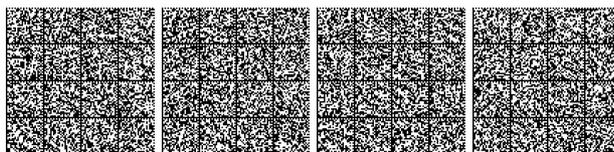
Art. 6.

Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. In deroga all'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è effettuata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 7.

Modalità di fruizione

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 5, comma 4, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento. Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5 dell'art. 5 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.

3. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.

6. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

7. Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

8. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

9. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

10. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

11. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

12. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni dei commi da 1 a 11 del presente articolo è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

13. L'impresa beneficiaria decade, altresì, dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

14. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
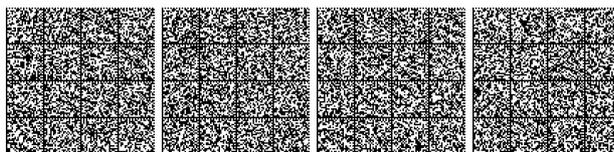
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants (IFAC)*.

Art. 8.

Controlli

1. Ai fini delle attività di controllo in relazione agli investimenti effettuati, l'amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Qualora nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
FITTO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1495

24A02615

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 7 maggio 2024.

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 7 maggio 2024, il Consiglio composto come da verbale in pari data;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 «Ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria»;

Visto l'art. 29/*bis* del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 23 del regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive che entro il 31 maggio il conto finanziario, deve essere approvato dal Consiglio, sentito il parere della Commissione bilancio;

Visto il parere favorevole della Commissione bilancio;

Vista la relazione del collegio dei revisori con la quale è stata riscontrata la conformità delle scritture contabili e dei conti finanziario e patrimoniale relativi all'esercizio finanziario 2023;

Visto lo schema di conto finanziario anno 2023 e relativi allegati;

Vista la delibera del Comitato del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria con la quale è stato proposto lo schema di conto finanziario 2023;

Delibera:

l'approvazione del conto finanziario anno 2023 e dispone la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 maggio 2024

La Presidente: LUSSANA
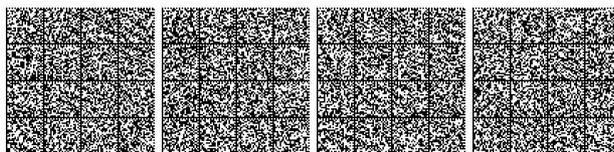
Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO ENTRATA 2023 (alla data del 31/12/2023)

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	ACCERTATO	DISPONIBILE AD ACCERTARE		REVERSALI	MINORI ENTRA ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.01.0100 - 100 / 100 / 99	RS									
Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato	CP	4.726.000,00		4.726.000,00	4.000.000,00	726.000,00		4.000.000,00		
	T	4.726.000,00		4.726.000,00	4.000.000,00	726.000,00		4.000.000,00		
2.01.0200 - 200 / 200 / 99	RS									
Proventi da rilascio di copie di atti del CPGT	CP	100,00	150,00	250,00	300,00	-50,00		300,00		
	T	100,00	150,00	250,00	300,00	-50,00		300,00		
2.01.0300 - 300 / 300 / 99	RS									
Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati	CP		1.795,00	1.795,00	1.395,00	400,00		1.395,00		
fuori uso	T		1.795,00	1.795,00	1.395,00	400,00		1.395,00		
2.01.0400 - 400 / 400 / 1	RS									
Partite di giro varie - Ritenute per scissione	CP	260.000,00		260.000,00	219.502,66	40.497,34		219.502,66		
contabile IVA (split payment)	T	260.000,00		260.000,00	219.502,66	40.497,34		219.502,66		
2.01.0400 - 400 / 400 / 2	RS									
Partite di giro varie - Ritenute erariali su redditi da	CP									
lavoro dipendente per conto terzi	T									
2.01.0400 - 400 / 400 / 3	RS									
Partite di giro varie - Ritenute previdenziali e	CP									
assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	T									
2.01.0400 - 400 / 400 / 4	RS									
Partite di giro varie - Altre ritenute al personale	CP									
dipendente per conto di terzi	T									
2.01.0400 - 400 / 400 / 7	RS									
Partite di giro varie - Rimborso di fondi economali	CP	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	T	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
2.01.0400 - 400 / 400 / 8	RS									
Partite di giro varie - Ritenute erariali su redditi da	CP									
lavoro autonomo per conto terzi	T									
2.01.0400 - 400 / 400 / 99	RS									
Partite di giro varie - Interessi attivi da depositi	CP	124,00	5.369,42	5.493,42	5.493,42	0,00		5.493,42		
bancari o postali	T	124,00	5.369,42	5.493,42	5.493,42	0,00		5.493,42		
2.01.0500 - 500 / 500 / 1	RS									
Altre entrate - Altre entrate correnti - Contributo	CP	128.193,50		128.193,50	128.193,50			128.193,50		
Progetto Arrow	T	128.193,50		128.193,50	128.193,50			128.193,50		

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	ACCERTATO	DISPONIBILE AD ACCERTARE		REVERSALI	MINORI ENTRA ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
2.01.0500 - 500 / 500 / 99 Altre entrate - Altre entrate correnti	RS									
	CP	1.800,00	1.501,24	3.301,24	6.673,88	-3.372,64		6.673,88		
	T	1.800,00	1.501,24	3.301,24	6.673,88	-3.372,64		6.673,88		
2.01.0600 - 600 / 600 / 99 Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione a corsi	RS									
	CP									
	T									
2.01.0700 - 700 / 700 / 99 Entrate per storni	RS									
	CP									
	T									
3.01.0800 - 800 / 800 / 99 Avanzo di Amministrazione	RS									
	CP	394.836,00	209.277,33	604.113,33		604.113,33				
	T	394.836,00	209.277,33	604.113,33		604.113,33				
TOTALE GENERALE	**RS**									
	C	**5.521.053,50**	**218.092,99**	**5.739.146,49**	**4.371.558,46**	**1.367.588,03**		**4.371.558,46**		
	T					**1.367.588,03**				

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2023 (alla data del 31/12/2023)

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.01.01.01 - 1.101 / 200 / 99	RS	205.200,00		205.200,00	205.200,00					205.200,00
Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio	CP	1.051.200,00		1.051.200,00	1.051.200,00			663.917,81		387.282,19
(art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	T	1.256.400,00		1.256.400,00	1.256.400,00			663.917,81		592.482,19
1.01.02.01 - 1.102 / 300 / 99	RS									
Compensi ai revisori dei conti	CP	21.000,00		21.000,00	21.000,00			15.750,00		5.250,00
	T	21.000,00		21.000,00	21.000,00			15.750,00		5.250,00
1.01.03.01 - 1.103 / 400 / 99	RS	7.194,75		7.194,75	7.194,75		823,90	6.511,71	683,04	0,00
Rimborso spese di missione ai Componenti del	CP	135.000,00		135.000,00	108.338,52	26.661,48	45.811,41	92.797,81		15.540,71
Consiglio(art. 27, 2°c., D.L.vo 545/92)	T	142.194,75		142.194,75	115.533,27	26.661,48	46.635,31	99.309,52	683,04	15.540,71
1.01.04.01 - 1.104 / 600 / 99	RS									
Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al	CP	3.000,00		3.000,00	2.265,24	734,76		2.265,24		
personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio.	T	3.000,00		3.000,00	2.265,24	734,76		2.265,24		
1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 1	RS	142.373,50		142.373,50	142.373,50		7.226,64	135.420,14	6.953,36	0,00
Spese incontri di studio,seminari,convegni e conf.	CP	376.400,00		376.400,00	119.237,12	257.162,88	31.258,25	62.325,49		56.911,63
per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut.	T	518.773,50		518.773,50	261.610,62	257.162,88	38.484,89	197.745,63	6.953,36	56.911,63
e pubb. relat. atti - Formazione										
1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 2	RS	114.066,03		114.066,03	114.066,03		554,90	54.086,16		59.979,87
Spese incontri di studio,seminari,convegni e conf.	CP	128.193,50		128.193,50	128.193,50		14.967,21	84.218,36		43.975,14
per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut.	T	242.259,53		242.259,53	242.259,53		15.522,11	138.304,52		103.955,01
e pubb. relat. atti- PROG. ARROW										
1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 99	RS									
Spese incontri di studio,seminari,convegni e conf.	CP									
per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut.	T									
e pubb. relat. atti- CORSI PTT										
1.01.06.01 - 1.106 / 800 / 99	RS									
Spese connesse all'attività del Comitato Unico di	CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
Garanzia per le pari opportunità in magistratuta	T	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
tributaria (art. 7 bis del Regolamento i										
1.01.07.01 - 1.107 / 900 / 1	RS	47.004,46		47.004,46	47.004,46			25.522,30		21.482,16
Spese legali e giudiziarie - Oneri da contenzioso	CP		60.000,00	60.000,00	60.000,00			6,50		59.993,50
	T	47.004,46	60.000,00	107.004,46	107.004,46			25.528,80		81.475,66
1.01.07.01 - 1.107 / 900 / 99	RS	37.409,30		37.409,30	37.409,30			17.818,59		19.590,71
Spese legali e giudiziarie - Altre spese legali	CP	20.000,00		20.000,00	14.290,54	5.709,46	1.448,06	7.290,54		7.000,00
	T	57.409,30		57.409,30	51.699,84	5.709,46	1.448,06	25.109,13		26.590,71

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.01.08.01 - 1.108 / 1.000 / 1	RS	2.745,00		2.745,00	2.745,00		2.745,00	2.745,00		
Oneri per incarichi professionali e consulenze - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	CP	15.030,00		15.030,00	12.171,10	2.858,90	6.423,30	6.423,30		5.747,80
	T	17.775,00		17.775,00	14.916,10	2.858,90	9.168,30	9.168,30		5.747,80
1.01.08.01 - 1.108 / 1.000 / 99	RS									
Oneri per incarichi professionali e consulenze - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CP	26.970,00	5.200,00	32.170,00	31.578,92	591,08	4.550,00	26.920,26		4.658,66
	T	26.970,00	5.200,00	32.170,00	31.578,92	591,08	4.550,00	26.920,26		4.658,66
1.01.09.01 - 1.109 / 1.100 / 1	RS									
Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	CP	5.000,00		5.000,00	4.627,44	372,56		4.241,82		385,62
	T	5.000,00		5.000,00	4.627,44	372,56		4.241,82		385,62
1.01.09.01 - 1.109 / 1.100 / 99	RS	4.228,84		4.228,84	4.228,84					4.228,84
Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria - Imposta regionale sulle attività produttive	CP	158.150,00		158.150,00	104.352,00	53.798,00		57.771,82		46.580,18
	T	162.378,84		162.378,84	108.580,84	53.798,00		57.771,82		50.809,02
1.01.10.01 - 1.110 / 500 / 99	RS									
Compensi spettanti ai componenti dell'Uff. Ispettivo e dell'Ufficio del Massimario Nazionale	CP	792.000,00		792.000,00		792.000,00				
	T	792.000,00		792.000,00		792.000,00				
1.02.01.01 - 2.201 / 1.300 / 1	RS	145.984,20		145.984,20	145.984,20			116.063,03	29.921,17	0,00
Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e maggiorazione dell'indennità di amministrazione e retribuzione d	CP									
	T	145.984,20		145.984,20	145.984,20			116.063,03	29.921,17	0,00
1.02.01.01 - 2.201 / 1.300 / 99	RS	21.783,42		21.783,42	21.783,42			21.783,42		
Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e maggiorazione dell'indennità di amministrazione e retribuzione d	CP	700.000,00		700.000,00	482.284,45	217.715,55		408.256,30		74.028,15
	T	721.783,42		721.783,42	504.067,87	217.715,55		430.039,72		74.028,15
1.02.02.01 - 2.202 / 1.400 / 99	RS									
Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)	CP									
	T									
1.02.03.01 - 2.203 / 1.600 / 1	RS	25.592,65		25.592,65	25.592,65			12.440,34	13.152,31	0,00
Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria - IRAP	CP	80.000,00		80.000,00	71.833,57	8.166,43		34.015,42		37.818,15
	T	105.592,65		105.592,65	97.426,22	8.166,43		46.455,76	13.152,31	37.818,15
1.02.03.01 - 2.203 / 1.600 / 99	RS	44.403,55		44.403,55	44.403,55			35.959,92	8.443,63	0,00
Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	CP	148.900,00		148.900,00	111.118,06	37.781,94		101.808,83		9.309,23
	T	193.303,55		193.303,55	155.521,61	37.781,94		137.768,75	8.443,63	9.309,23

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.01.01 - 3.301 / 1.800 / 1 Premi di assicurazione su beni immobili	RS									
	CP	3.000,00		3.000,00	2.991,81	8,19		2.991,81		
	T	3.000,00		3.000,00	2.991,81	8,19		2.991,81		
1.03.01.01 - 3.301 / 1.800 / 99 Canone di locazione immobile.	RS	1.687.216,84		1.687.216,84	1.687.216,84		65.440,68	65.440,68		1.621.776,16
	CP	925.147,00	63.228,57	988.375,57	988.375,57		719.847,48	719.847,48		268.528,09
	T	2.612.363,84	63.228,57	2.675.592,41	2.675.592,41		785.288,16	785.288,16		1.890.304,25
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 1 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Licenze uso software	RS	157,97		157,97	157,97				157,97	
	CP	26.080,00	2.000,00	28.080,00	27.579,18	500,82	14.689,88	14.689,88		12.889,30
	T	26.237,97	2.000,00	28.237,97	27.737,15	500,82	14.689,88	14.689,88	157,97	12.889,30
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 2 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Mobili e arredi per uffic	RS									
	CP	50.000,00	3.500,00	53.500,00	30.806,94	22.693,06	22.996,68	22.996,68		7.810,26
	T	50.000,00	3.500,00	53.500,00	30.806,94	22.693,06	22.996,68	22.996,68		7.810,26
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 3 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Altre spese sostenute per	RS									
	CP									
	T									
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 4 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - apparecchiature e strum.	RS	279,87		279,87	279,87				279,87	
	CP	10.000,00	20.500,00	30.500,00	30.132,26	367,74	7.413,32	7.413,32		22.718,94
	T	10.279,87	20.500,00	30.779,87	30.412,13	367,74	7.413,32	7.413,32	279,87	22.718,94
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 9 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Periferiche	RS									
	CP									
	T									
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 11 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Tablet e dispositivi di t	RS									
	CP									
	T									
1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 99 Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni -Noleggi di impianti e macc	RS	2.355,24		2.355,24	2.355,24		1.433,82	1.433,82	921,42	0,00
	CP	6.220,00	3.000,00	9.220,00	9.149,18	70,82	6.515,78	6.515,78		2.633,40
	T	8.575,24	3.000,00	11.575,24	11.504,42	70,82	7.949,60	7.949,60	921,42	2.633,40
1.03.03.01 - 3.303 / 2.000 / 2 Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni - Pubblicazioni	RS									
	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00				
	T	1.000,00		1.000,00		1.000,00				

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.03.01 - 3.303 / 2.000 / 99 Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni - Stampa e rilegatura	RS									
	CP									
	T									
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 2 Acquisto beni di consumo - Materiale informatico	RS									
	CP	3.500,00		3.500,00	468,25	3.031,75	217,16	468,25		
	T	3.500,00		3.500,00	468,25	3.031,75	217,16	468,25		
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 3 Acquisto beni di consumo - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RS	152,50		152,50	152,50		152,50	152,50		
	CP	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.997,37	2,63	294,26	1.033,17		1.964,20
	T	1.152,50	2.000,00	3.152,50	3.149,87	2,63	446,76	1.185,67		1.964,20
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 4 Acquisto beni di consumo -	RS	1.355,13		1.355,13	1.355,13				1.355,13	
	CP	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.695,80	304,20	2.000,00	2.000,00		1.695,80
	T	3.355,13	2.000,00	5.355,13	5.050,93	304,20	2.000,00	2.000,00	1.355,13	1.695,80
1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 99 Acquisto beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati	RS	1.766,42		1.766,42	1.766,42		1.721,42	1.766,42		
	CP	5.500,00	6.000,00	11.500,00	9.733,01	1.766,99	6.658,07	5.967,28		3.765,73
	T	7.266,42	6.000,00	13.266,42	11.499,43	1.766,99	8.379,49	7.733,70		3.765,73
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 1 Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arre	RS									
	CP									
	T									
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 2 Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi- Manutenzione imp. termici, imp. elettrico, antincendio	RS									
	CP									
	T									
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 3 Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RS									
	CP									
	T									
1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 99 Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	RS	12.813,32		12.813,32	12.813,32		7.612,20	8.517,55	4.295,77	0,00
	CP	35.000,00	14.095,00	49.095,00	49.018,42	76,58	31.404,16	31.404,16		17.614,26
	T	47.813,32	14.095,00	61.908,32	61.831,74	76,58	39.016,36	39.921,71	4.295,77	17.614,26

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.06.01 - 3.306 / 2.300 / 99 Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi- Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	RS									
	CP	5.000,00		5.000,00	2.806,00	2.194,00	2.806,00	2.806,00		
	T	5.000,00		5.000,00	2.806,00	2.194,00	2.806,00	2.806,00		
1.03.07.01 - 3.307 / 2.400 / 99 Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attivitÃ istituzionali del Consiglio.	RS	18.149,23		18.149,23	18.149,23		742,50	742,50	17.406,73	
	CP	76.000,00	20.000,00	96.000,00	48.469,51	47.530,49	14.222,81	26.494,84		21.974,67
	T	94.149,23	20.000,00	114.149,23	66.618,74	47.530,49	14.965,31	27.237,34	17.406,73	21.974,67
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 1 Spese connesse alle autovetture di servizio - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	RS									
	CP	6.600,00		6.600,00	3.583,00	3.017,00		3.583,00		
	T	6.600,00		6.600,00	3.583,00	3.017,00		3.583,00		
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 2 Spese connesse alle autovetture di servizio - Carburanti, combustibili e lubrificanti	RS	232,63		232,63	232,63		232,63	232,63		
	CP	4.560,00		4.560,00	4.506,79	53,21	4.169,77	4.506,79		
	T	4.792,63		4.792,63	4.739,42	53,21	4.402,40	4.739,42		
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 3 Spese connesse alle autovetture di servizio - Servizi di sorveglianza e custodia	RS	262,30		262,30	262,30		262,30	262,30		
	CP	4.100,00		4.100,00	1.732,80	2.367,20	1.311,50	1.470,50		262,30
	T	4.362,30		4.362,30	1.995,10	2.367,20	1.573,80	1.732,80		262,30
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 4 Spese connesse alle autovetture di servizio - Spese dovute a sanzioni	RS									
	CP	200,00		200,00		200,00				
	T	200,00		200,00		200,00				
1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 99 Spese connesse alle autovetture di servizio - Noleggi di mezzi di trasporto	RS	985,39		985,39	985,39		679,63	679,63	305,76	
	CP	18.540,00		18.540,00	16.100,19	2.439,81	13.881,40	15.650,39		449,80
	T	19.525,39		19.525,39	17.085,58	2.439,81	14.561,03	16.330,02	305,76	449,80
1.03.09.01 - 3.309 / 2.600 / 1 Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	RS	8.932,84		8.932,84	8.932,84		8.383,84	8.383,84	549,00	
	CP	10.600,00		10.600,00	2.948,33	7.651,67	1.342,00	1.342,00		1.606,33
	T	19.532,84		19.532,84	11.881,17	7.651,67	9.725,84	9.725,84	549,00	1.606,33
1.03.09.01 - 3.309 / 2.600 / 99 Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali - Servizi di pulizia e lavanderia	RS	6.974,34		6.974,34	6.974,34		6.974,34	6.974,34		
	CP	104.400,00	7.000,00	111.400,00	102.365,35	9.034,65	87.593,44	87.593,44		14.771,91
	T	111.374,34	7.000,00	118.374,34	109.339,69	9.034,65	94.567,78	94.567,78		14.771,91
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 1 Utenze e servizi - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	RS									
	CP	45.120,00		45.120,00	42.764,00	2.356,00		42.764,00		
	T	45.120,00		45.120,00	42.764,00	2.356,00		42.764,00		

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 2	RS	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		
Utenze e servizi - Telefonia mobile	CP	12.170,00		12.170,00	11.995,38	174,62	11.298,77	11.298,77		696,61
	T	12.189,52		12.189,52	12.014,90	174,62	11.318,29	11.318,29		696,61
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 3	RS									
Utenze e servizi - Telefonia fissa	CP	2.100,00		2.100,00	2.007,69	92,31	1.507,06	1.507,06		500,63
	T	2.100,00		2.100,00	2.007,69	92,31	1.507,06	1.507,06		500,63
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 4	RS	12.078,00		12.078,00	12.078,00		12.078,00	12.078,00		
Utenze e servizi - Accesso a banche dati e a	CP	16.660,00		16.660,00	16.623,56	36,44	13.055,06	13.230,56		3.393,00
pubblicazioni on line	T	28.738,00		28.738,00	28.701,56	36,44	25.133,06	25.308,56		3.393,00
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 5	RS									
Utenze e servizi - Acqua	CP	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00		2.082,04	2.082,04		417,96
	T	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00		2.082,04	2.082,04		417,96
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 6	RS	5.301,48		5.301,48	5.301,48		5.301,48	5.301,48		
Utenze e servizi - Gas	CP	30.000,00	-500,00	29.500,00	16.214,13	13.285,87	9.876,22	9.876,22		6.337,91
	T	35.301,48	-500,00	34.801,48	21.515,61	13.285,87	15.177,70	15.177,70		6.337,91
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 7	RS	130,00		130,00	130,00		5,49	5,49	124,51	
Utenze e servizi - Utenze e canoni per altri servizi	CP	2.000,00		2.000,00	1.755,00	245,00	1.247,97	1.502,97		252,03
n.a.c.	T	2.130,00		2.130,00	1.885,00	245,00	1.253,46	1.508,46	124,51	252,03
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 8	RS									
Utenze e servizi - Manutenzione ordinaria e	CP									
riparazioni di impianti e macchinari	T									
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 9	RS	1.458,14		1.458,14	1.458,14		1.458,14	1.458,14		
Utenze e servizi - Trasporti, traslochi e facchinaggio	CP	250,00	5.000,00	5.250,00		5.250,00				
	T	1.708,14	5.000,00	6.708,14	1.458,14	5.250,00	1.458,14	1.458,14		
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 10	RS	300,00		300,00	300,00		165,85	165,85	134,15	
Utenze e servizi - Spese postali	CP	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	100,80	899,20	100,80	100,80		
	T	2.300,00	-1.000,00	1.300,00	400,80	899,20	266,65	266,65	134,15	
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 11	RS	12.820,61		12.820,61	12.820,61		2.030,08	2.030,08	5.584,25	5.206,28
Utenze e servizi - Altri servizi diversi n.a.c.	CP	28.200,00		28.200,00	26.982,13	1.217,87	22.549,38	21.622,18		5.359,95
	T	41.020,61		41.020,61	39.802,74	1.217,87	24.579,46	23.652,26	5.584,25	10.566,23
1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 99	RS	11.312,82		11.312,82	11.312,82		12.238,33	11.312,82		0,00
Utenze e servizi - Energia elettrica	CP	93.000,00	-10.000,00	83.000,00	50.785,95	32.214,05	46.830,71	46.841,21		3.944,74
	T	104.312,82	-10.000,00	94.312,82	62.098,77	32.214,05	59.069,04	58.154,03		3.944,74

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.03.11.01 - 3.311 / 2.900 / 99	RS	11.213,97		11.213,97	11.213,97		3.649,97	3.649,97	7.564,00	0,00
Gestione sistema informatico - Gestione e manutenzione applicazioni	CP	45.000,00	9.700,00	54.700,00	53.106,97	1.593,03	44.059,77	44.059,77		9.047,20
	T	56.213,97	9.700,00	65.913,97	64.320,94	1.593,03	47.709,74	47.709,74	7.564,00	9.047,20
1.03.12.01 - 3.312 / 3.000 / 1	RS									
Sicurezza, addestramento e formazione del personale - Servizi di sicurezza	CP									
	T									
1.03.12.01 - 3.312 / 3.000 / 99	RS									
Sicurezza, addestramento e formazione del personale - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00				
	T	1.000,00		1.000,00		1.000,00				
1.04.01.01 - 4.401 / 3.600 / 99	RS	16.510,43		16.510,43	16.510,43				16.510,43	
Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	CP	9.639,00		9.639,00		9.639,00				
	T	26.149,43		26.149,43	16.510,43	9.639,00			16.510,43	
1.04.02.01 - 4.402 / 100 / 99	RS									
Partite di Giro Varie - Costituzione Fondi Economali	CP	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	T	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 1	RS									
Partite di giro varie - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	CP	260.000,00		260.000,00	219.502,66	40.497,34		219.502,66		
	T	260.000,00		260.000,00	219.502,66	40.497,34		219.502,66		
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 2	RS									
Partite di giro varie - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente per conto terzi	CP									
	T									
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 3	RS									
Partite di giro varie - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	CP									
	T									
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 4	RS									
Partite di giro varie - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CP									
	T									
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 5	RS									
Partite di giro varie - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	CP									
	T									

CAPITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	DISPONIBILE AD IMPEGNARE	LIQUIDATO	MANDATI	ECONOMIE ESIGIBILITA'	DISPONIBILE RESIDUO
1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 99 Partite di giro varie - Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	RS									
	CP	124,00	5.369,42	5.493,42	5.493,42			5.493,42		
	T	124,00	5.369,42	5.493,42	5.493,42			5.493,42		
TOTALE GENERALE	**RS**	**2.610.764,69**		**2.610.764,69**	**2.610.764,69**		**141.933,16**	**558.958,17**	**114.342,50**	**1.937.464,02**
	C	**5.521.053,50**	**218.092,99**	**5.739.146,49**	**4.119.781,91**	**1.619.364,58**	**1.194.429,72**	**2.956.665,93**		**1.163.115,98**
	T	**8.131.818,19**	**218.092,99**	**8.349.911,18**	**6.730.546,60**	**1.619.364,58**	**1.336.362,88**	**3.515.624,10**	**114.342,50**	**3.100.580,00**

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria Esercizio 2023

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			3.214.878,02
RISCOSSIONI	0,00	4.371.558,46	4.371.558,46
PAGAMENTI	558.958,17	2.956.665,93	3.515.624,10
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			4.070.812,38
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			4.070.812,38
RESIDUI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	1.937.464,02	1.163.115,98	3.100.580,00
DIFFERENZA			-3.100.580,00
	AVANZO (+)		970.232,38
Risultato di amministrazione	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO:			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE XXXX			970.232,38

24A02441
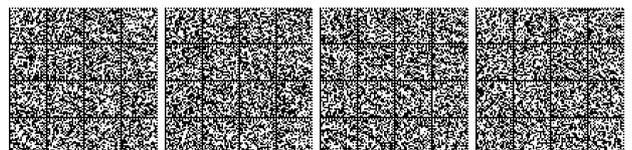
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Dolgit»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 111 del 3 maggio 2024

Procedura europea n. DE/H/7418/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLGIT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: HWI pharma services GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Rheinzaberner Strasse 8, 76761 Rülzheim, Germania.

Confezioni:

«50 mg/g crema» 1 tubo in AL da 20 g - A.I.C. n. 050112010 (in base 10) 1HT9JB (in base 32);

«50 mg/g crema» 1 tubo in AL da 40 g - A.I.C. n. 050112022 (in base 10) 1HT9JQ (in base 32);

«50 mg/g crema» 1 tubo in AL da 50 g - A.I.C. n. 050112034 (in base 10) 1HT9K2 (in base 32);

«50 mg/g crema» 1 tubo in AL da 60 g - A.I.C. n. 050112046 (in base 10) 1HT9KG (in base 32);

«50 mg/g crema» 1 tubo in AL da 100 g - A.I.C. n. 050112059 (in base 10) 1HT9KV (in base 32);

«50 mg/g crema» 1 tubo in AL da 120 g - A.I.C. n. 050112061 (in base 10) 1HT9KX (in base 32);

«50 mg/g crema» 1 tubo in AL da 150 g - A.I.C. n. 050112073 (in base 10) 1HT9L9 (in base 32).

Principio attivo: ibuprofene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Dolorgiet GmbH & Co. KG - Otto-von-Guericke Strasse 1 - 53757 Sankt Augustin, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 30 agosto 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02401

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enalapril e lercanidipina, «Enalapril e Lercanidipina Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 113 del 6 maggio 2024

Procedura europea n. DK/H/3374/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENALAPRIL E LERCANIDIPINA MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
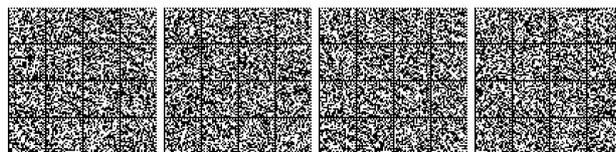
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20 - CAP 20124, Italia.

Confezioni:

«20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050209016 (in base 10) 1HW87S (in base 32);

«20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050209028 (in base 10) 1HW884 (in base 32);

«20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050209030 (in base 10) 1HW886 (in base 32).

Principio attivo: enalapril maleato e lercanidipina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Micro Labs GmbH, Lyoner Straße 14, 60528 Francoforte, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02402

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bosutinib, «Bosutinib Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 114/2024 del 6 maggio 2024

Procedura europea IS/H/0562/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BOSUTINIB DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l. con sede e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade 1 – 20123 Milano – Italia;

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA

A.I.C. n. 051018012 (in base 10) 1JNY8W (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA

A.I.C. n. 051018024 (in base 10) 1JNY98 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 051018036 (in base 10) 1JNY9N (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 112x1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 051018048 (in base 10) 1JNYB0 (in base 32);
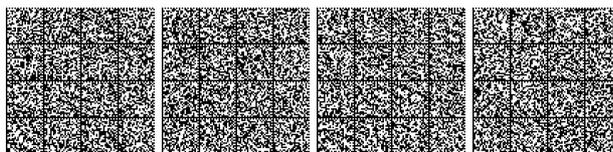
«400 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA

A.I.C. n. 051018051 (in base 10) 1JNYB3 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 051018063 (in base 10) 1JNYBH (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA

A.I.C. n. 051018087 (in base 10) 1JNYC7 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 051018099 (in base 10) 1JNYCM (in base 32);

Principio attivo: Bosutinib;

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Coripharma ehf, Reykjavíkurvegur 78 - 220 Hafnarfjörður – Islanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02403

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Temporanea operatività dell'Ambasciata d'Italia in Kabul presso Doha (Qatar)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciata d'Italia in Kabul opera temporaneamente a Doha (Qatar).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Dato a Roma, 17 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2021, Reg. n. 2700

24A02506

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Rettifica dell'allegato alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa».

Si comunica che, a causa di un mero errore di trascrizione in fase di redazione dell'art. 5, comma 1, dell'allegato alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa», (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2024), il sopra citato allegato deve intendersi sostituito con quello pubblicato sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), al seguente percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari – Procedura nazionale → Anno 2024 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20839

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

24A02505

Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale 1° agosto 2023.

Con decreto direttoriale n. 207519 del 9 maggio 2024, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 355 del 17 maggio 2024, si comunica l'approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 0404043 del 1° agosto 2023.

Il testo integrale del presente decreto ministeriale è pubblicato sul sito internet del Ministero della sovranità alimentare e delle foreste: www.politicheagricole.it

24A02570

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione del piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2022-2026, del Parco nazionale del Gran Paradiso, ricadente nel territorio della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 170 del 7 maggio 2024, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2022-2026 del Parco nazionale del Gran Paradiso, ricadente nel territorio della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.mase.gov.it / temi / Aree naturali protette e Rete Natura 2000/ attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come il piano AIB all'interno della cartella «piani AIB dei Parchi Nazionali».

24A02571

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-117) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
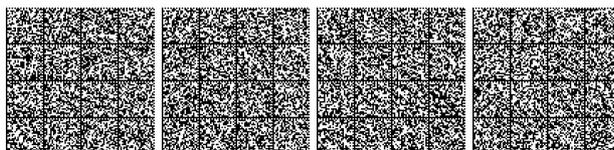
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
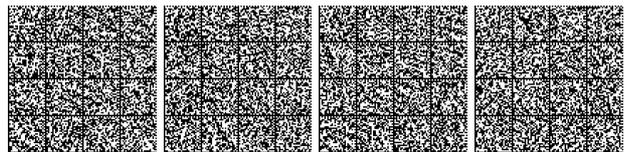
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	€	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	€	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	€	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	€	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	€	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	€	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C